

N. 00428/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09792/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9792 del 2015, proposto da ...

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di ...;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE III BIS, n. 3939/2015, resa tra le parti, concernente diniego d'inserimento in graduatoria ad esaurimento a favore dei diplomati magistrali entro l'anno 2001/02;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati ..., e ... per il MIUR;

considerato che a un primo e sommario esame pare sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, sembrando venire in rilievo questioni attinenti a modalità generali di accesso nelle graduatorie a esaurimento, correlate alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici (cfr. , su fattispecie sotto taluni aspetti analoghe, Cons. Stato, sez. VI, sent. nn. 5710, 4565, 4485 e 3570 del 2015); nel merito (su cui v. , allo stato, Cons. Stato, sez. VI, sentenze nn. 1973, 3628, 3788 e 5439 del 2015, sui "diplomati magistrali" entro l'a. s. 2001 / 2002), la domanda cautelare può

essere accolta mediante l'inserimento con riserva delle appellanti nella graduatoria alla quale aspirano;

le spese del doppio grado cautelare vanno tuttavia compensate considerate le peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (n. RG 9792 del 2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dispone l'ammissione con riserva delle parti appellanti in graduatoria.

Dispone inoltre che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)